

Repertorio n. 13231

Raccolta n. 8073

**ATTO DI DEPOSITO  
REPUBBLICA ITALIANA**

**Il giorno cinque aprile duemilaquattordici**

**05.04.2014**

**in Pescantina (VR) Via Ospedaletto n. 57;**

avanti a me notaio Alba Buonaiuto, iscritto al Ruolo del Distretto notarile di Verona, con studio in San Pietro in Cariano, in via Fontego n.18;

E' PRESENTE

- **GRANDO ANGELO MANSUETO**, nato a Moyeuve (Francia) il giorno 13 giugno 1953 e residente in Bassano del Grappa (VI), Via Casale Nuovo n.71/B, codice fiscale GRN NLM 53H13 Z110T.

**Dell'identità personale del componente io Notaio sono certo.**

PREMESSO:

- che è vigente un'Associazione denominata "Union Européenne des Gourmets - Italia", con sede in Siena, Via Campansi n.19, codice fiscale 90051900083;

- che in occasione dell'assemblea generale dei soci svoltasi in in Pescantina (VR) in data odierna, l'assemblea stessa ha approvato il testo del nuovo statuto e ha delegato il componente a depositarlo nei miei atti ai fini della registrazione e di ogni altro effetto utile.

PREMESSO QUANTO SOPRA:

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,  
il componente

mi chiede

di depositare ai miei atti, il nuovo statuto dell'Associazione "Union Européenne des Gourmets - Italia", come sopra approvato dall'assemblea in data 05.04.2014.

Aderendo a tale richiesta, ritiro detto statuto e lo allego al presente atto sotto la lettera "A", quale sua parte integrante e sostanziale.

Il componente mi dispensa dalla lettura del medesimo.

Del presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a penna di mio pugno, **ho dato lettura alla parte**, che lo sottoscrive alle ore quattordici e trentanove minuti.

Occupi una facciata di un foglio.

**FIRMATO: GRANDO ANGELO MANSUETO - ALBA BUONAIUTO. VI E' SIGILLO.**

**REGISTRATO**

a Verona 1

il 08/04/2014

al n. 6029

Serie 1T

con € 245,00

ALBA BUONAIUTO - NOTAIO



37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR) - Via Fontego, 18 - tel. 045 6838339 - fax 045 6837058 - e-mail: ab Buonaiuto.2@notariato.it

Allegato "A"
rep. n. <u>13231</u>
racc. n. <u>8073</u>

**STATUTO**  
**"UNION EUROPÉENNE DES GOURMETS - ITALIA"**

Art. 1 - E' costituita una Associazione denominata "Union Européenne des Gourmets - Italia", talvolta di seguito indicata per brevità o Associazione o U.E.G..

Art. 2 -La sede associativa e' presso il domicilio del Tesoriere Nazionale in carica o del Segretario Nazionale in carica. L'Assemblea ordinaria decidera' di volta in volta o quando lo riterra' opportuno, la sede effettiva scegliendo il domicilio del Tesoriere Nazionale in carica o del Segretario Nazionale in carica. La variazione del domicilio da parte del Tesoriere Nazionale in carica o da parte del Segretario Nazionale in carica non comporta nessuna delibera assembleare in merito, ma la sola annotazione, agli atti della Associazione, della variazione di sede."

Art. 3 - La durata della Associazione è a tempo indeterminato.


Art. 4 - La Associazione, che è apolitica e aconfessionale, non ha finalità di lucro e si propone lo scopo di far conoscere ed apprezzare i vini, in modo particolare quelli italiani, le acqueviti, i liquori, gli alcoolici, i superalcoolici, la birra, le bevande in genere e la buona tavola.

Per fare ciò l'Associazione si impegna a:

- a) presentare e divulgare i vini, gli alcoolici e le altre bevande in occasione di degustazioni e in concomitanza di simposi, repas ed altri eventi;
- b) prendere in esame i vini, i distillati nazionali ed internazionali, le bevande, proponendoli e promuovendoli attraverso concorsi, discussioni, relazioni descrittive ed illustrative;
- c) valorizzare i prodotti gastronomici tipici, particolarmente quelli regionali, e i prodotti di nicchia;
- d) promuovere visite a cantine, tenute, stabilimenti vinicoli, aziende agro-alimentari e alla ristorazione;
- e) dare appoggio a tutte le Associazioni e ai gruppi di propaganda che lavorano in favore dei vini e che hanno in comune la cultura del buon bere e del buon mangiare.

L'Associazione U.E.G. Italia è inoltre consociata con quelle degli altri Paesi e Regioni Europee e costituisce "L'Union Européenne des Gourmets" che si basa sulla denominazione comune, sulle medesime finalità e sui comuni simboli (collare, logo, targa)

Per raggiungere i suddetti scopi l' U.E.G. Italia utilizza l'impegno dei propri Organi che sviluppano le loro azioni su una rete organizzativa territoriale di gruppi di associati denominati Consolati.



A tal fine la U.E.G., per la sua attività e nella suddivisione territoriale, segue la ripartizione del territorio nazionale secondo lo schema -geografico - politico - amministrativo, storico, dello Stato identificando i propri Consolati con gli appellativi dei vari Comuni, Provincie, Regioni oppure, in casi del tutto eccezionali, alcuni Consolati possono essere identificati con l'appellativo di una determinata località o entità geografica che esprima peculiari caratteristiche storiche, enogastronomiche e geografiche cui la U.E.G. può fare riferimento.

La U.E.G. Italia ha la seguente organizzazione a livello centrale - nazionale e a livello territoriale così riportata in sintesi.

L'attività è assicurata dai soci incaricati di determinate funzioni.

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Nazionale;
- d) i Consoli (Territoriali);
- e) il Collegio dei Revisori, quando nominato;
- f) il Collegio dei Probiviri, quando nominato

Le attribuzioni e i poteri dei singoli Organi sono più ampiamente e analiticamente indicati negli articoli seguenti.

Il Presidente rappresenta la U.E.G. e presiede il Consiglio Nazionale.

Tali Organi sono dotati dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria.

Art. 5 - Le finalità dell'Associazione si possono realizzare con il contributo ideale e materiale di tutti i soci.

I contributi ideali sono: relazioni, riunioni, convegni, pranzi, degustazioni, discussioni e divulgazioni, anche attraverso pubblicazioni, fotografie ed altro, dei vini e dei cibi.

I contributi materiali sono le quote di ammissione e le quote annuali di associazione, nonché eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti.

1

Art. 6 - L'Associazione comprende i Soci Ordinari, che sono coloro che partecipano attivamente ai lavori sociali, e i Soci Onorari che sono coloro che per particolari meriti sono nominati tali dal Consiglio Nazionale su proposta del Console Territoriale competente.

Il socio Onorario può ricoprire altri incarichi nell'ambito dell'UEG, ma non può

assumere lo stesso incarico per il quale è stato nominato onorario salvo rinuncia alla nomina stessa.

La qualifica di Socio Onorario può essere conferita dal Presidente, di propria iniziativa o su indicazione di un Console Territoriale, previo parere favorevole del Consiglio Nazionale, anche a personalità esterne di chiara fama e che abbiano acquisito benemeritenze nei confronti della U.E.G.

I Soci Ordinari possono essere Amatori e Professionali; questi ultimi sono coloro che svolgono a carattere professionale primario una attività connessa agli scopi sociali.

Per essere ammesso all'Associazione il candidato, previo invito e parere favorevole del Console Territoriale competente, deve compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di domanda che deve portare la firma di due soci presentatori che garantiscano le qualità morali e umane del candidato.

La domanda, ricevuta e inoltrata dal Console Territoriale al Presidente viene considerata accettata se il Presidente, sentito il Consiglio Nazionale non la respinge entro 60 g, disponendo la relativa iscrizione sui libri sociali.

Art. 7 - Dopo l'accettazione della domanda che dovrà essere presentata inderogabilmente entro il 30 giugno di ogni anno, il socio è tenuto al pagamento della quota di iscrizione entro 60 giorni.

Il socio dopo l'accettazione della propria domanda e dopo aver effettuato il pagamento della quota di iscrizione suddetta, risulta essere iscritto nel libro dei soci senza diritto di voto in quanto tale diritto verrà esercitato a partire dall'anno solare successivo.

La quota di iscrizione rappresenta i diritti di ammissione, la quota per l'anno in corso, il distintivo, il collare, la tessera di socio, nonché l'insegna, in deposito, per i Soci Professionali, con l'obbligo di esporla nel proprio esercizio.

Lo stemma dell'Unione (targa con emblema) è di proprietà dell'Associazione e viene affidato ai Soci Professionali unicamente per la durata della loro appartenenza alla Associazione.

In caso di mancato pagamento della quota sociale o di dimissioni, tale stemma dovrà essere restituito all'Associazione, presso la sua sede, a spese del socio contavvenente o dimissionario.

Tutti i soci con qualsiasi qualifica o incarico devono essere iscritti, oltre che nell'elenco generale nazionale, anche nell'elenco soci dei vari Consolati Territoriali di appartenenza ai quali verseranno le relative quote sociali.

Detti elenchi territoriali dei soci dovranno essere comunicati dal Console territoriale di competenza al Console Nazionale Tesoriere non più tardi di 60 giorni dalla data ultima di rinnovo della quota sociale

Non esistono elenchi soci diversi da quelli predetti.

I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale e dall'obbligo di presenza agli eventi.

Art. 8 - Ogni persona nominata socio dell'Associazione deve ricevere le insegne del suo grado nel corso di un Gran Convegno. L'intronizzando deve avvisare il



Console Territoriale della sua partecipazione almeno 30 giorni prima del Gran Convegno scelto ed essere in regola con la propria quota. Il Console Territoriale provvederà ad informare il Console Tesoriere Nazionale e si farà garante della relativa quota di partecipazione.

Prima di ricevere le insegne di grado gli intronizzandi devono prestare il giuramento bacchico quale simbolica adesione agli scopi della Associazione. Il socio deve considerare proprio personale impegno di essere presente ad una cerimonia di intronizzazione salvo gravi ed impellenti motivi che ne impediscano la presenza. Le intronizzazioni devono, di norma, essere effettuate in occasione dei Gran Convegni. In via eccezionale e per giustificati motivi la cerimonia di presentazione-intronizzazione di nuovi soci può essere effettuata in un Consolato dal Presidente o da un Console Nazionale delegato dal Presidente.

I Consoli Nazionali ed i Consoli Territoriali devono assicurare la loro presenza ai Gran Convegni. In caso di impedimento, devono essere rappresentati dal proprio sostituto o da un socio del proprio Consolato. La partecipazione ai Gran Convegni è aperta ai soci, ai loro familiari e a terzi ospiti.

Art. 9 - La qualifica di Gourmet si perde per dimissioni volontarie, decadenza o esclusione.

Le dimissioni volontarie devono essere presentate, in forma scritta, al proprio Console che provvederà al tempestivo inoltro al Presidente e al Tesoriere per i conseguenti provvedimenti.

La decadenza da socio avviene per morosità : il socio si intende decaduto se non ha versato la propria quota, così come stabilito nell'art.11, entro il mese di giugno. Il provvedimento di decadenza è altresì applicabile al socio che, pur in regola con il pagamento delle quote e senza giustificato motivo, non sia stato presente, nel corso dell'anno precedente a quello in esame, ad almeno 2 eventi Gourmets del proprio o di altri Consolati .

L'espulsione è decisa dal Consiglio Nazionale, per violazione degli obblighi statutari, per comportamento scorretto o dannoso per l'Associazione, per attività pregiudizievoli per l'Associazione o per azioni di grave rilevanza penale.

Il riconoscimento del titolo di Socio Onorario può essere revocato per gli stessi predetti motivi.

Il socio che cessa, per qualsiasi motivo, di fare parte dell'Associazione dovrà restituire le insegne.

Art. 10 - I soci sono tenuti alla frequenza alle conviviali e altri eventi e a dare la massima personale collaborazione per le attività del Consolato e dell' U.E.G..

Ad ogni manifestazione ufficiale i soci devono indossare il distintivo e il collare.

Le manifestazioni che rivestano carattere nazionale e che si articolino in più di un giorno devono essere autorizzate dal Presidente sentito il parere del Consiglio Nazionale . Dette manifestazioni dovranno essere gestite direttamente dal Consiglio Nazionale o dai Consoli Territoriali opportunamente delegati.

Il socio Gourmet che trasferisca la propria residenza o il proprio domicilio temporaneo nel territorio di altro Consolato, può richiedere il trasferimento nel Consolato della nuova residenza, fermo restando il diritto di ogni socio di iscriversi al

Consolato Territoriale a lui più consono.

Il Console che organizzi, con propri soci e in veste ufficiale di Consolato U.E.G., gite, pranzi, conviviali eventi vari con visite a cantine, ristoranti o altre attività nel territorio di altro Consolato dovrà informare, al momento della messa in calendario dell'iniziativa, il Console del Territorio interessato della visita in oggetto, tramite mail e/o con qualsiasi sicuro mezzo.

Art. 11 - Il Consiglio Nazionale stabilisce entro il mese di Novembre di ogni anno l'entità della quota di iscrizione e di rinnovo dei soci per l'anno successivo, dandone tempestiva comunicazione ai Consolati Territoriali. Questi ultimi dovranno provvedere all'incasso delle quote e trasmettere quanto di competenza alla Tesoreria Nazionale entro il termine stabilito dal Consiglio Nazionale.

Il Console Territoriale può applicare alla suddetta quota una ulteriore quota integrativa, che resterà, nella disponibilità del Consolato Territoriale, necessaria per fare fronte ai costi di gestione del Consolato stesso. Pertanto la quota definitiva annuale a carico dei soci sarà data dalla somma delle due predette componenti.

Art. 12 - L'U.E.G. Italia è una Associazione culturale senza fini di lucro con interessi enologici e gastronomici e con gli scopi già indicati all'articolo 4.

La U.E.G. ha una unica Sede Nazionale ed è gestita dai propri Organi nazionali con l'utilizzo, per le varie necessità, di un unico Codice Fiscale. La U.E.G. medesima, per il raggiungimento degli scopi statutari, si articola nel Territorio Nazionale in proprie strutture associative locali, denominate Consolati identificati con l'appellativo di riferimento del territorio interessato.

Tali Consolati, in quanto unità locali della stessa U.E.G., non posseggono, ai fini fiscali, propria autonomia giuridica.

I Consoli (Territoriali), troveranno opportune e regolari forme di gestione delle necessità emergenti anche su indicazioni del Consiglio Nazionale.

Art. 13 - Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dalle quote sociali per l'eccedenza di bilancio;
- b) da eventuali contribuzioni, erogazioni, donazioni, lasciti;
- c) dagli interessi delle somme a disposizione.

Art. 14 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno e, ad eccezione del primo, si aprono al giorno 1 gennaio di ogni anno

Art. 15 - L'Assemblea generale dei soci è composta da tutti i soci della Associazione regolarmente iscritti sui libri sociali.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisi la necessità e comunque almeno una volta l'anno entro il mese di Aprile per l'approvazione del bilancio sociale.

L'Assemblea può altresì essere convocata previa richiesta al Presidente da parte

di almeno 1/3 degli associati con diritto di voto.

Il Presidente provvede alla convocazione di norma presso la sede sociale o per particolari esigenze organizzative in altra località del territorio italiano. In caso di assenza o legittimo impedimento del Presidente, l'Assemblea può essere convocata nell'ordine dal Primo Console Delegato, dal Secondo Console Delegato o da un Consigliere Nazionale, iniziando dal più anziano di età.

Il Presidente, o chi per esso, invia la convocazione in forma scritta, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o per e-mail o per fax a tutti gli Organi della U.E.G. e a tutti i Consoli Territoriali i quali provvederanno a comunicarlo a tutti i loro soci con gli stessi mezzi. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 30 giorni prima della data prevista.

La convocazione deve contenere luogo, data e ora della prima e della eventuale seconda

convocazione, nonché l'ordine del giorno della seduta. In allegato deve essere altresì inviato il modulo contenente la formula di delega da utilizzarsi da parte dei soci impossibilitati ad essere presenti all'Assemblea.

Il Presidente può convocare l'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci in tutti i casi ove se ne ravvisi le necessità.

Art. 16 – Alle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, possono prendere parte, con diritto di voto, tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale e che risultino iscritti nei libri dei soci da almeno l'anno solare precedente alla data dell'Assemblea.

I soci possono farsi rappresentare da altro socio; ciascun socio non può rappresentare più di trenta soci assenti.

L'Assemblea ordinaria dei soci ha le seguenti competenze:

a) determina l'indirizzo dell'attività sociale in rapporto agli scopi della Associazione;

b) elegge e sfiducia il Presidente;

c) approva il bilancio;

d) elegge, scegliendoli fra i soci, il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri nel caso in cui ritenga di avvalersi di tali Organi;

Art. 17 - Per la validità della costituzione dell'Assemblea e delle sue deliberazioni valgono le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile, con la sola eccezione della delibera riguardante la nomina del Presidente per la quale è richiesto sia in prima che in seconda convocazione la presenza, anche a mezzo delega, del 50% dei soci aventi diritto e il voto favorevole del 51% dei presenti. Per l'assemblea straordinaria necessita sia in prima che seconda convocazione la presenza personale o a mezzo delega di tanti soci quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 18 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua as-

senza nell'ordine dai componenti del Consiglio Nazionale con la qualifica di Primo e Secondo Console Delegato; in assenza di essi dal componente del Consiglio Nazionale più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, preferibilmente il Console Nazionale Archivista, eccetto quando il verbale venga redatto da un Notaio, e se del caso nomina due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, o ad un suo delegato, constatare la regolarità delle deleghe ed, in genere, il diritto di intervento e di voto dei soci. L'Assemblea delibera di norma con voto palese per alzata di mano; a scrutinio segreto quando si tratti di questioni aventi per oggetto le persone o quando ne faccia richiesta almeno il 30% (trenta per cento) dei partecipanti.

Delle riunioni dell'Assemblea, e relative delibere, si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 19 - L'Associazione è amministrata da un Presidente, chiamato Console Nazionale Presidente, scelto fra i soci, con più di 5 anni di iscrizione all'Associazione, ed eletto dall'Assemblea ordinaria dei Soci, in prima nomina con la maggioranza prevista dall'art. 17 e non è rieleggibile per il successivo triennio. Il Presidente è coadiuvato da un Consiglio Nazionale, che lo stesso Console Nazionale Presidente presiede, composto da almeno sei membri e non più di 10, oltre il presidente, da lui scelti fra i soci, iscritti all'associazione UEG da almeno tre anni e da lui eventualmente revocati con comunicazione motivata, anche singolarmente e sempre inappellabilmente e che comunque decadono con lui.

Il candidato Presidente che si propone per l'elezione dovrà presentare illustrandolo all'assemblea prima della votazione il proprio programma triennale e annunciando i nominativi dei Consoli Nazionali che saranno dallo stesso chiamati a fare parte della squadra componente il Consiglio Nazionale.

Il Presidente dura in carica tre anni e non è rieleggibile per il successivo triennio. I componenti del Consiglio Nazionale durano in carica quanto il Presidente che li ha nominati e sono riconfermabili anche più volte.

Il Console Nazionale non rinnovato potrà comunque mantenere e fregiarsi dei distintivi assegnatoli e indossati nell'incarico precedente.

Art. 20 - Il Consiglio Nazionale è composto da almeno 6 Consoli e non più di 10, come da art.19. Le qualifiche principali assegnate saranno di Primo Console Delegato e di Secondo Console Delegato (in qualità di Vice-Presidenti), di Console Nazionale Tesoriere, incaricato della regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, del pagamento delle spese autorizzate dal Presidente e della predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo annuale per il Consiglio Nazionale e per l'Assemblea dei Soci, di Console Nazionale addetto alle Pubbliche Relazioni, di Console Nazionale addetto alla Stampa e di Console Nazionale Archivista con funzione di Segretario. Agli altri eventuali Consoli Nazionali nominati verranno assegnate mansioni a discrezione del Presidente, rese comunque note all'assemblea al momento della presentazione della squadra.



Handwritten notes in Italian, including the name "Paolo" and other illegible signatures and text.

Il Consiglio Nazionale si riunisce in una località del territorio italiano almeno una volta all'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne venga fatta richiesta da almeno tre componenti. La convocazione viene effettuata con le stesse modalità elencate all'art. 15 (convocazione Assemblea dei soci) ma in caso di motivata urgenza con il solo preavviso giorni 15 (quindici).

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza vale quanto previsto per la Presidenza delle assemblee.

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Nazionale si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Per un criterio di opportunità la nomina a membro del Consiglio Nazionale non è compatibile con altre cariche associative fatto salvo il solo caso eccezionale che impedisca temporaneamente la nomina di un Console Territoriale per cui tale reggenza può essere assunta pro-tempore da un Console Nazionale e con deroga autorizzata dal Presidente.

Art. 21 - Il Consiglio Nazionale è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, senza limitazioni di sorta. Specificatamente:

- a) promuove le iniziative e i provvedimenti tendenti a conseguire gli scopi dell'Associazione;
- b) accetta o respinge inappellabilmente le domande di ammissione all'Associazione;
- c) nomina i Soci Onorari;
- d) propone al Presidente la nomina e la revoca dei Consoli Territoriali, scegliendoli fra i soci;
- e) stabilisce con la collaborazione del Console del Territorio di competenza, il luogo e la data dell'annuale Gran Convegno.
- f) promuove e delibera la istituzione di nuovi Consolati Territoriali
- g) esamina, si pronuncia e dispone provvedimenti, anche per possibili composizioni, su eventuali infrazioni statutarie da parte di soci in veste ordinaria o incaricati di qualsiasi funzione e su controversie che dovessero insorgere tra Consolati Territoriali o altri Organi prima di un eventuale invio alla valutazione del Collegio dei Probiviri.
- h) fissa l'ammontare della quota annuale e della quota di ammissione.
- i) predisporre il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- l) elabora regolamenti per un corretto svolgimento delle attività sociali cui tutti i soci e Consoli Territoriali sono obbligati ad uniformarsi.
- m) ratifica o meno le decisioni prese con urgenza dal Presidente ai sensi dell'art.22"

Art. 22 - Il Presidente rappresenta legalmente la Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede il Consiglio Nazionale, nomina e revoca i Consoli Territoriali e ratifica le nomine fatte da ciascun Console Territoriale nell'ambito

del proprio territorio, cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Nazionale e della Assemblea generale dei soci.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Nazionale, con ratifica in occasione della prima riunione dello stesso che dovrà essere tenuta entro il termine massimo di 90 giorni.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito rispettivamente dal primo o dal secondo Vice Presidente.

Art. 23 - I Consoli Territoriali sono i delegati del Presidente in un determinato territorio e sono nominati dallo stesso.

Durano in carica tre anni, possono essere riconfermati anche più di una volta, cessano dalla carica in caso di sostituzione del Console Nazionale Presidente che li ha nominati e sono riconfermabili. Essi, inoltre, possono essere revocati dal Presidente medesimo a propria discrezione.

Il Console Territoriale è personalmente responsabile della corretta e regolare gestione finanziaria del proprio Consolato.

Gli Organi centrali U.E.G. non rispondono di eventuali passività di bilancio a qualsiasi titolo dei Consolati Territoriali.

È vietata l'assunzione da parte del Console Territoriale di collaboratori retribuiti dal Consolato.

Ogni Console Territoriale è assistito da un Consiglio del Consolato composto da uno o due Vice Consoli, da un Consigliere Tesoriere, un Consigliere Segretario e un Consigliere addetto alla Stampa o altre funzioni da assegnare secondo necessità, che potranno assumere la qualifica di Consoli Territoriali seguendo lo schema del Nazionale. Essi sono scelti dal Console Territoriale fra i soci nell'ambito del Consolato stesso e da lui inappellabilmente revocabili.

In caso di nomina del Tesoriere, verranno trovate opportune forme di gestione del conto del Consolato. In tal caso, comunque, il Console è sempre responsabile della corretta e regolare gestione finanziaria del Consolato. Il Consiglio coadiuva il Console nella realizzazione del programma dell'Associazione e nell'attività del proprio Consolato dando la massima collaborazione per tutti gli eventi.

Il Consiglio Territoriale deve riunirsi almeno 2 volte all'anno su convocazione del Console Territoriale.

Il Consiglio è rinnovabile ogni tre anni e decade in caso di sostituzione del Console Territoriale. I suoi componenti sono riconfermabili.

Nel caso in cui un Socio Console Territoriale o Console Nazionale non venga rinnovato nella carica, può essere nominato Socio Onorario se si è largamente adoperato per la causa dell'Associazione.

Il Console Territoriale o Nazionale non rinnovato potrà comunque mantenere e fregiarsi dei distintivi assegnatoli e indossati nell'incarico precedente.

Il Console Territoriale deve relazionare in forma scritta al Console Nazionale Presidente dell'attività svolta almeno una volta ogni sei mesi.

Handwritten notes in Italian, including the name "Franco" and other illegible text.

Art. 24 Per costituire un nuovo Consolato sono necessari almeno 6 candidati Gourmets che dovranno inviare al Console Nazionale Presidente una formale proposta di Costituzione dagli stessi sottoscritta.

Il Consiglio Nazionale, vista la proposta pervenuta, delibera, in modo inappellabile, la costituzione o meno del nuovo Consolato e ne determina l'ambito territoriale sentito il parere dei Consoli Territoriali confinanti. Il Consiglio Nazionale, con il provvedimento di costituzione, provvede anche alla nomina del Console Territoriale

L'attività del Consolato Territoriale decorre dalla data della sua costituzione.

Art. 25 Rientra nella discrezionalità del Console Presidente sentito il parere del Consiglio Nazionale di istituire le funzioni di coordinamento nazionale o di affidare altri incarichi attinenti alle attività dell'associazione.

Art. 26 - L'organo ufficiale della Union Européenne des Gourmets - Italia è "Il Gourmet", bollettino interno riservato esclusivamente ai soci.

Art. 27 - Ogni anno, possibilmente nel mese di Giugno, i Consoli Nazionali di ciascuno dei Paesi aderenti alla "Union Européenne des Gourmets" si riuniscono sotto la presidenza di uno di loro a turno per scambiarsi informazioni e impressioni, per fare proposte innovative e per allargare eventualmente la partecipazione ad altre Nazioni Europee.

A tali incontri, oltre ai Consoli Nazionali, possono partecipare in rappresentanza della struttura organizzativa territoriale un numero massimo di 3 Consoli o in numero adeguato alle disposizioni emesse dalla UEG Europea. In tale occasione la lingua ufficiale è quella francese.

Art. 28 - Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 3 membri, dei quali uno è Presidente e da due componenti oltre a due Revisori supplenti, tutti nominati dall'Assemblea generale dei soci, se ritiene di avvalersene.

È opportuno che il Presidente del Collegio dei Revisori, sia iscritto all'Albo dei Revisori Contabili.

Le funzioni del Collegio dei Revisori possono essere svolte anche da un solo Revisore dei Conti per bilanci non superiori a 400.000,00 euro.

Tutti i componenti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori controlla la gestione della Associazione e la regolarità contabile della U.E.G. e redige per il Consiglio Nazionale e l'Assemblea dei Soci una relazione di accompagnamento ai bilanci.

Art. 29 - Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri dei quali uno Presidente e da due componenti, tutti nominati dall'Assemblea Generale dei Soci, se ritiene di avvalersene.

Tutti i componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualsiasi controversia tra i soci deve essere regolata dal Collegio dei Probiviri, salvo controversia che implichi conseguenze di natura penale.

Il Collegio dei Probiviri decide su controversie tra Soci e tra Soci e Organi sociali.

Il Collegio dei Probiviri decide ex bono et aequo e le sue decisioni sono inappellabili.

Art. 30 - Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi di spese documentate sostenute dagli Organi Sociali per il raggiungimento degli scopi istituzionali. Tali attività e relativi rimborsi dovranno essere preventivamente autorizzate dal Presidente o suo delegato secondo gli schemi dei rimborsi prefissati.

Art. 31 - Lo scioglimento della Associazione è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza prevista dall'articolo 21 del Codice Civile. In caso di scioglimento il patrimonio della Associazione verrà interamente devoluto per scopi di beneficenza.

Art. 32 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme di Legge che disciplinano la materia.

Diana Am  
Alessandro  
Raffaella Luelli  
Antonio  
Moresca

Giampaolo  
Piero  
Paolo  
Luigi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILAS-  
SCIA PER USO CONSENTITO DALLA LEGGE

SAN PIETRO IN CARIANO, IL 17 APR 2014

*[Handwritten signature]*

